

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. 54 del 22 luglio 2017

Il giorno 22 luglio 2017, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana regolarmente costituito

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

VISTO il "Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari";

VISTO il "Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana";

VISTO il "Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari";

CONSIDERATO l'art. 59.1 d del "Regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi";

ACQUISITO il parere favorevole della Consulta Nazionale;

DELIBERA

di apportare le modifiche, così come da documento allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai seguenti regolamenti già vigenti:

- Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;
- Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana;
- Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari.

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante Massimiliano Parlato II Presidente

v. Francesco Rocca



MODIFICHE AL CODICE ETICO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E COLLEGI DISCIPLINARI

Ovunque al titolo IV sostituire la parola "Volontario" con la parola "Socio".

- 17.10 Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Collegio disciplinare regionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio, a cui è rimessa l'intera cognizione sulla controversia, decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- 17.15 Avverso la radiazione è ammesso ricorso al Collegio disciplinare regionale, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio, a cui è rimessa l'intera cognizione sulla controversia, decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.
- **17.20** Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia disciplinare, nonché le norme etiche e deontologiche, in vigore per i Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate, i cui appartenenti sono comunque soggetti alle norme di cui al presente titolo.
- **19.1** Il Collegio disciplinare nazionale è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui Presidenti e sui membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli, nonché sui rappresentanti del Corpo militare volontario C.R.I. e sulle Ispettrici II.VV., che vi intervengono a norma degli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
- 19.3 Il Collegio disciplinare nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale con votazione a scrutinio segreto, salvo che la medesima Assemblea deliberi di votarne i componenti per alzata di mano. I suoi componenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili né possono candidarsi alle elezioni degli organi statutari dell'Associazione successive al termine del loro mandato.

Subito dopo l'articolo 19.5, inserire il seguente nuovo comma:

Il Collegio disciplinare nazionale, ad eccezione della seduta di insediamento, si riunisce con modalità di tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale. Le riunioni in presenza sono congruamente motivate e della loro convocazione deve essere informato il Presidente Nazionale.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RICONOSCIMENTI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Subito dopo l'articolo 23.3, inserire il seguente nuovo comma:

La commissione istruttoria, ad eccezione della seduta di insediamento, si riunisce con modalità di tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si da atto a verbale. Le riunioni in presenza sono congruamente motivate e della loro convocazione deve essere informato il Presidente Nazionale.

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE, LE ATTIVITÀ, LA FORMAZIONE E L'ORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Dopo l'articolo 3.3. inserire il seguente nuovo comma

La frequenza ed il superamento del corso di formazione, inoltre:

- a. rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere seguiti dagli aspiranti a un grado nel personale direttivo del Corpo Militare volontario C.R.I., previsti dall'articolo 1656 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- b. rientrano tra i corsi di istruzione che devono essere eseguiti dagli arruolati nel personale di assistenza del Corpo Militare volontario C.R.I., previsti dall'articolo 1657 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- c. è condizione imprescindibile per l'iscrizione ai corsi per Infermiera Volontaria C.R.I. Il Presidente Nazionale, con proprio provvedimento, può dettare eventuali disposizioni attuative del presente comma.
- **3.7** Superata la verifica finale del corso di formazione di base, il Volontario C.R.I. segue un periodo di tirocinio teorico-pratico, organizzato secondo le necessità e le esigenze stabilite in sede locale e finalizzato ad acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere, prendere cognizione delle principali normative vigenti, integrarsi con gli altri Volontari C.R.I. e con il personale dipendente, al fine di creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione. Il Volontario C.R.I. può inoltre accedere agli ulteriori corsi di formazione specialistici previsti dalle aree di attività della C.R.I. e rientranti negli obiettivi strategici e nella carta dei servizi.
- **5.2.c** ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate dal Comitato di appartenenza, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, in osservanza dell'allegato al presente regolamento, e nel rispetto della legge e della altre normative vigenti;

Dopo l'articolo 10.4 inserire il seguente nuovo comma:

10.5 L'estensione di servizio contemporanea su più Comitati non è consentita. L'attribuzione di incarico o lo svolgimento di servizi presso un Comitato Regionale o presso il Comitato Nazionale non comporta estensione.

In calce al regolamento, inserire quanto segue:

Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale



ALLEGATO I DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE

1. AUTORIZZAZIONE

- 1.1 L'incarico e l'autorizzazione ad un Volontario ad effettuare una missione, ovvero un servizio della durata di oltre sei ore svolto esternamente al territorio del Comitato di appartenenza, è rilasciato esclusivamente dai Presidenti a tutti i livelli. Il Segretario Generale, i Segretari regionali, il Direttore del Comitato, ove nominato, provvedono ai relative adempimenti amministrativi.
- 1.2 Rimangono ferme le competenze dei Comandanti dei Centri di Mobilitazione e delle Ispettrici II.VV. in caso di missioni per attività C.R.I. ausiliarie delle Forze Armate.

2. Spese rimborsabili

- 2.1 Al Volontario in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti di quanto di seguito previsto.
- 2.2 Sono altresì rimborsabili su presentazione di regolari ricevute le seguenti spese complementari direttamente connesse allo svolgimento della missione:
 - a. spese per visti consolari;
 - b. tasse di soggiorno:
 - c. spese per vaccinazioni obbligatorie e spese farmaceutiche per profilassi;
 - d. assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere nei paesi extra UE (ove non già garantita);
 - e. deposito bagagli;
 - f. parcheggio
 - g. fotocopie, stampe, poster inerenti l'oggetto della missione.
- 2.3 L'acquisto dei titoli di viaggio deve rispondere a criteri di economicità ed efficienza. Per le missioni disposte dal Comitato Nazionale e dai Comitati Regionali e delle Provincie Autonome, la competenza all'acquisto è devoluta in via esclusiva all'apposito ufficio del Segretariato generale, ad eccezione dell'acquisto dei biglietti ferroviari in caso di spostamenti all'interno del territorio regionale, nonché dell'acquisto di titoli di viaggio in caso di urgenza o, parimenti, quando di detto acquisito sia dimostrata l'evidente economicità.
- 2.4 Nel caso in cui per il viaggio necessiti dell'utilizzo di una autovettura, il Volontario qualora munito di patente di servizio C.R.I. deve dapprima verificare la disponibilità di un'auto di servizio. Soltanto nel caso in cui essa non sia disponibile, il Volontario può servirsi della propria autovettura, previa autorizzazione da parte del Presidente del Comitato C.R.I. competente.
- 2.5 Nel caso di utilizzo di mezzo proprio da parte del Volontario, l'Associazione è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta circa l'uso del mezzo stesso, fatte salve le forme di responsabilità rientranti nella copertura assicurativa dell'Associazione. In tal caso, il rimborso è corrisposto in base ai chilometri complessivamente ed effettivamente percorsi, nel rispetto delle tariffe ACI. L'eventuale pedaggio autostradale è, parimenti, rimborsato previa esibizione delle



CROCE ROSSA ITALIANA



ricevute di pagamento. Eventuali multe e contravvenzioni, imputabili al Volontario per comportamenti contrari alle norme di circolazione del Codice della Strada, sono ad esclusivo carico del trasgressore.

3. MASSIMALI DI SPESA RIMBORSABILI

- 3.1 I massimali giornalieri di spesa sono individuati come di seguito.
- 3.2 Missioni in Italia:
 - a. vitto: per le missioni di almeno sei ore con rientro entro le ore 17:00 compete il rimborso giornaliero della spesa per i pasti effettivamente fruiti e documentati, fino ad un massimo di € 30,55. Per le missioni con rientro dopo le ore 20:00, compete il rimborso giornaliero della spesa per i pasti fino ad € 61,10;
 - b. alloggio: bed and breakfast o albergo fino a quattro stelle. Qualora risulti più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in "residence" di categoria equivalente o altra soluzione similare;
 - c. trasporto in treno, aereo o nave: classe economica.
- 3.3 Missioni all'estero:
 - a. vitto: per le missioni di almeno sei ore con rientro entro le ore 17:00 compete il rimborso giornaliero della spesa per i pasti fino ad € 39,71. Per le missioni con rientro dopo le ore 20:00, compete il rimborso giornaliero della spesa per i per i pasti effettivamente fruiti e documentati, fino ad € 79,43;
 - b. alloggio: bed and breakfast o albergo fino a quattro stelle. Qualora risulti più economico rispetto al soggiorno alberghiero, è ammesso il rimborso delle spese di alloggio in "residence" di categoria equivalente o altra soluzione similare;
 - c. trasporto in treno, aereo o nave: classe economica. Per i voli superiori alle cinque ore, i componenti degli organi associativi possono chiedere una classe superiore.
- 3.4 Sono fatte salve le eventuali disposizioni dettate dal Ministero della Difesa in caso di missioni per attività C.R.I. ausiliarie delle Forze Armate.

4. ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE RIMBORSABILI

4.1 Sono altresì rimborsabili:

F. 1 Ootto altrest tittibersabili.			
	ITALIA	ESTERO	
Bus/metropolitana/navette	Senza limite	Senza limite	
Taxi	Rimborsabili nei seguenti casi: - quando l'interessato dichiari, sotto la sua responsabilità, che l'uso del taxi ha abbreviato significativamente i tempi della trasferta in modo da ridurre la spesa di missione (ad esempio si evita un pernottamento); - quando l'utilizzo rientri nella fascia oraria dalle	Rimborsabili senza limiti per motivi di sicurezza.	



CROCE ROSSA ITALIANA



<u> </u>		
	23:00 ore 6:00; - quando c'è sciopero dei mezzi pubblici; - ove ci sia necessità di trasporto di bagagli ingombranti, materiali e/o strumenti delicati o ingombranti indispensabili per espletare l'attività oggetto della missione; - per difficoltà a deambulare debitamente certificata; - per incompatibilità di orario dei mezzi pubblici con le esigenze di servizio; - per evidente risparmio nel caso in cui la missione riguardi più volontari ed il costo del taxi è inferiore, pari o maggiore fino al 10% della somma dei biglietti dei mezzi pubblici da utilizzare	
Pedaggi autostradali	Rimborsabili con ricevuta del casello autostradale o con dettagli Telepass	
Noleggio autovettura	Rimborsabile se effettuata in classe economica	Previa autorizzazione
Rimborso chilometrico	Rimborsabile secondo le	
utilizzo auto propria	tariffe ACI	
Vaccinazioni		Rimborsabili
Visti		Rimborsabili
Spese telefoniche		Rimborsabili in caso di carattere di eccezionalità
Altri servizi accessori non elencati nella presente tabella	Rimborsabili secondo autorizzazione	Rimborsabili secondo autorizzazione

4.2 Le spese per pranzi e/o cene di rappresentanza, preventivamente autorizzate, sono rimborsate solo dietro presentazione di nota giustificativa e con indicazione dei nominativi dei partecipanti.



CROCE ROSSA ITALIANA



5. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

- 5.1 Tutte le spese sostenute in missione da parte del Volontario per prestazioni di beni e servizi devono essere tassativamente giustificate sotto forma di fattura o di ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente valido per attestarne il costo.
- 5.2 La produzione di tali giustificativi da parte del Volontario è condizione necessaria per il rimborso delle spese. Nello specifico:
 - a. il rimborso delle spese effettuate avviene dietro presentazione dei documenti in originale, privi di alterazioni e tali da evidenziare le tipologie di spese e il riferimento alla persona titolare del diritto al rimborso;
 - b. nei casi previsti dalla normativa fiscale, i giustificativi delle spese di missione possono essere in fotocopia;
 - c. in caso di smarrimento o furto dei giustificati di spesa, in luogo degli originali, è accettata, ai fini del rimborso, la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - d. in casi eccezionali di dichiarata difficoltà/impossibilità a produrre i giustificativi di una determinata spesa, ai fini del rimborso, può essere valutata una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente l'indicazione dell'importo della spesa e delle motivazioni che hanno reso difficoltoso/impossibile il rilascio del giustificativo di spesa. La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato.

6. MISSIONI SOSPESE, INTERROTTE, NON EFFETTUATE

- 6.1 Nel caso di missioni non effettuate per eccezionali, gravi e documentati motivi, l'interessato deve tempestivamente porre in essere tutte le azioni necessarie per ottenere il rimborso delle spese dai relativi fornitori di servizi. Nella misura in cui il rimborso non sia possibile o sia di importo inferiore alla spesa effettivamente sostenuta, il Volontario ha diritto al rimborso per le spese documentate e per eventuali penali.
- 6.2 Costituiscono motivi eccezionali indipendenti dalla volontà del soggetto, opportunamente documentati:
 - a. malattia del soggetto;
 - b. gravi motivi familiari;
 - c. eventi atmosferici, naturali e socio-politici eccezionali;
 - d. scioperi, guasti e ritardi che impediscono il trasporto o fanno venir meno lo scopo della missione;
 - e. cancellazione imprevista dell'evento che giustifica la missione.

7. DISPOSIZIONI FINALI

- 7.1 I valori indicati nel presente disciplinare sono periodicamente aggiornati tenuto conto dalla normativa nazionale.
- 7.2 Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.



